

COMUNE DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO



**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO
SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
IN AMBIENTE URBANO**

In attuazione del Piano di azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

(D.M. 22/01/2014)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 29.05.2023

Sommario

<u>Art.1 - Oggetto del regolamento</u>	<u>3</u>
<u>Art.2 - Definizioni</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 Campo di applicazione</u>	<u>6</u>
<u>Art.4 Campo di applicazione dei prodotti fitosanitari</u>	<u>6</u>
<u>Art. 5 Obblighi nella difesa fitosanitaria</u>	<u>9</u>
<u>Art.6 Individuazione delle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili</u>	<u>9</u>
<u>Art.7. Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida ed acaricida</u>	<u>9</u>
<u>Art.8 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili</u>	<u>10</u>
<u>Art.9 Misure per la regolamentazione dell'utilizzo dei prodotti ad azione diserbante in ambiente urbano ma fuori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili</u>	<u>11</u>
<u>Art.10 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree private di uso pubblico in ambiente urbano</u>	<u>11</u>
<u>Art.11 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree private in ambiente urbano</u>	<u>11</u>
<u>Art.12 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti all'ambiente urbano</u>	<u>11</u>
<u>Art.13 Comunicazione relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari in ambiente urbano</u>	<u>13</u>
<u>Art.14 Registrazioni e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano</u>	<u>14</u>
<u>Art.15 Accertamento delle infrazioni</u>	<u>15</u>
<u>Art.16 sanzioni</u>	<u>15</u>
<u>Art.17 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio</u>	<u>15</u>
<u>Art.18 Entrata in vigore</u>	<u>16</u>

Art.1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, recepisce quanto definito dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 – “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “applicandole nell’ambito del territorio comunale. Con il D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari", è stata recepita la Direttiva Comunitaria che prevede per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea l’attivazione di una serie di misure al fine di concretizzare i seguenti obiettivi:

- a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente;
 - b) promuovere l'uso della difesa integrata e di mezzi e tecniche alternative ai prodotti di sintesi chimica;

Inoltre con il D.Lgs. n. 150/2012, di recepimento della direttiva, all'art. 15, si definiscono le misure appropriate per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche e, in particolare, tra le varie aree, indica anche quelle utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili come i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie.

Con il decreto interministeriale del 22/01/2014, è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (di seguito PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari al fine di dare concreta attuazione alle diverse misure definite dalle direttive Europee.

Il presente Regolamento riporta al suo interno articoli della normativa Regionale e Nazionale. Tale documento si propone come strumento integrato per l’utente di prodotti fitosanitari, sia professionale che hobbistico, al fine di consentire un utilizzo rispettoso della normativa vigente. Le eventuali deroghe al divieto di uso di diserbanti dovranno risultare motivate da valutazioni tecniche effettuate da personale esperto in materia.

Art.2 - Definizioni

1) Ambiente urbano: ai fini del presente Regolamento si identifica con l’insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole “E” e assimilabili.

2) Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili: l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti.

3) Aree extra agricole: tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i bordi stradali, le alberature stradali e autostradali, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale.

4) Aree agricole: i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.

5) Fasce di rispetto: le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

6) Deriva: il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera, dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione (Norma ISO 22866).

7) Prodotto fitosanitario: come definito dall'art. 3 del D.Lgs. n.150/2012, prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio, nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;

- c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- d) controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
- e) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

L'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, i PF, deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 150/2012, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i propri ordinamenti.

8) Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali (DM n. 33 del 22.01.2018 e s.m.i.): i prodotti, autorizzati a norma del Reg. (CE) 1107/2009 ed in conformità ai requisiti specifici di cui al DM 33/2018 e s.m.i., che possono essere acquistati ed utilizzati anche da persone prive dell'abilitazione di cui all'art.9 del D.Lgs. 150/2012. I prodotti fitosanitari per uso non professionale recano in etichetta la dicitura "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali" e si distinguono in:

- a) **PFnPE** – prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata; i PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante, sui balconi e giardini domestici e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta;
- b) **PFnPO** – prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate.

Non possono essere utilizzati per trattamenti antiparassitari nei parchi pubblici, nelle alberate stradali e in tutti quegli ambiti che non sono definiti "domestici". In questi casi, infatti, si devono impiegare PF specificamente registrati.

9) Utilizzatore professionale: persona in possesso di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo che impiega i PF nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo, sia in altri settori.

10) Utilizzatore non professionale: la persona che utilizza i prodotti fitosanitari (PFnPE e PFnPO) nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili in

ambito esclusivamente privato e non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa.

11) Distributore: persona fisica o giuridica in possesso di apposito certificato di abilitazione alla vendita,

che immette sul mercato un PF, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.

12) Consulente: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei PF e sui metodi di difesa alternativi. Il certificato viene rilasciato dalla Regione Lazio alle persone in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie e forestali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti della regione stessa.

Art. 3 Campo di applicazione

1) Il presente regolamento così come sviluppato si applica:

a) in ambiente urbano così come definito all'art.2 punto 1.

b) nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

c) nelle fasce di rispetto in Aree agricole ed extra agricole limitrofe all'ambiente urbano

d) nei giardini ed orti privati

2) Non rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento la disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari nei seguenti ambiti:

a) linee ferroviarie, le cui misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sono previste all'art. A.5.4 del PAN nonché dal DM 15 febbraio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi...";

b) aree extra-urbane, così come definite all'art.2 punto 3, le cui misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sono previste all'art. A.5.5 del PAN nonché dal DM 15 febbraio 2017 "adozione dei criteri ambientali minimi...";

Art.4 Campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1) Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a adottare ogni precauzione atta a garantire ed assicurare:

a) la tutela della propria incolumità nonché di quella pubblica;

b) ad evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private;

c) ad evitare danni agli animali e alle risorse ambientali.

2) Il presente Regolamento si applica ovunque vengano fatti trattamenti fitosanitari all'interno dell'ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, nei giardini ed orti privati.

3) Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014 e nello specifico al paragrafo A.5.6, "Misure per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" è riportato: "Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente ...*omissis*... . Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superficie in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

Al paragrafo A.5.6.1 (PAN), "Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida" si definisce:

In ambiente urbano, le autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:

a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;

b) le aree dove il mezzo chimico può essere utilizzato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi;

c) nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di cui al precedente paragrafo, i trattamenti diserbanti siano vietati e sostituiti con metodi alternativi;

d) in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, poi sostituite dalle indicazioni di pericolo dovuta all'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

In applicazione di quanto indicato al paragrafo A.5.6.1 dal PAN, il presente Regolamento ha previsto che il diserbo chimico nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili possa essere

effettuato mediante "deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale";

Al paragrafo 5.6.2 "utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida." è riportato:

a) Le autorità competenti, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida devono tener conto che sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio così come definiti nel regolamento CE 1107/09, con sostanze attive autorizzate in agricoltura biologica di cui all'allegato del reg. CE 889/2008.

b) In ogni caso è comunque escluso l'impiego di prodotti che riportino in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64, R68, poi sostituite dalle indicazioni di pericolo dovuta all'entrata in vigore del Regolamento (CE)

n. 1272/2008. Tali prodotti non devono comunque contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

c) Per i trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati con frasi di rischio R22, R36 e R38 ed espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica

1) Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.

2) Obiettivo del Regolamento risulta la riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegate nell'ambiente urbano comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

3) Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

4) L'amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n.150/2012.

Art. 5 Obblighi nella difesa fitosanitaria

- 1) È obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, (agrifitosanitario@regione.lazio.legalmail.it) direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
- 2) I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Art.6 Individuazione delle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1) Le aree sia pubbliche che private frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili sono così individuate:

- parchi e giardini di pubblica fruizione;
- aree gioco di pubblica fruizione;
- campi sportivi;
- cortili e aree verdi dei plessi scolastici;
- cortili e aree verdi delle strutture sanitarie e case di riposo;
- aree monumentali, chiese e loro pertinenze;
- aree cimiteriali;
- marciapiedi e piazzali delimitati da verde pubblico ornamentale;
- pertinenze delle stazioni ferroviarie;
- **aree di sosta e camper.** ¹

2) Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria, o dalla stessa imposti, finalizzati alla tutela della salute pubblica.

3) L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n. 150/2012.

Art.7. Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida ed acaricida

1) Qualora si renda necessario la difesa del verde pubblico, l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà essere effettuato prioritariamente utilizzando

¹ Voce aggiunta con emendamento approvato con deliberazione di Consiglio n.22 del 29.05.2023

l'endoterapia riservando i trattamenti per aspersione solo su piante erbacee o arbustive che presentino forme e dimensioni tali da impedire l'utilizzo della tecnica endoterapica.

I prodotti da utilizzare quelli nella cui etichetta è riportato l'ambito di utilizzo e possono essere scelti tra:

- a) prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09;
 - b) preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 889/08.
 - c) prodotti fitosanitari non rientranti nelle precedenti due categorie
- 2) In ogni caso i Prodotti fitosanitari saranno scelti tra quelli che, come indicato al punto A.5.6.2 del PAN, non riportano in etichetta le seguenti indicazioni di pericolo (Hazard statements): H300, H301, H302, H310, H311, H312, H315, H317, H318, H319, H330, H331, H332, H334, H335, H341, H351, H360D, H360F, H361D, H361F, H362, H372.
- 3) Per i trattamenti per via endoterapica i prodotti saranno scelti fra quelli che non riportano le indicazioni di pericolo del punto 2 meno le indicazioni di pericolo H302, H319 e H315 che sono ammesse. In ogni caso i prodotti devono essere espressamente indicati in etichetta "per uso endoterapico".

Art.8 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

- 1) In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi. (meccanici, fisici)
- 2) Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere effettuato il diserbo. In ogni caso, si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti che, come indicato al punto A.5.6.2 del PAN, non riportano in etichetta le seguenti Frasi H (Hazard statements): H300, H301, H302, H310, H311, H312, H315, H317, H318, H319, H330, H331, H332, H334, H335, H341, H350, H351, H360D, H360F, H361D, H361F, H362, H372.

Art.9 Misure per la regolamentazione dell'utilizzo dei prodotti ad azione diserbante in ambiente urbano ma fuori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Al di fuori delle aree definite come vulnerabili il diserbo chimico è permesso esclusivamente nell'ambito di un approccio integrato che preveda l'integrazione dei metodi fisici e meccanici con la possibilità di effettuare dei trattamenti, anche in miscela estemporanea, con prodotti per uso professionale di cui al punto 2 dell'art.7. In ogni caso l'utilizzo va fatto secondo quanto prescritto nelle etichette dei prodotti fitofarmaci e solo su motivata necessità supportata dalla relazione di un consulente abilitato.

Art.10 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree private di uso pubblico in ambiente urbano.

Le aree private di uso pubblico sono assimilate alle aree pubbliche sia nella classificazione che nelle misure regolamentarie da seguire

Art.11 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree private in ambiente urbano.

Nelle aree ad uso privato i trattamenti possono essere effettuati:

- 1)** con PF per uso professionali il cui uso è riservato e ad operatori professionisti del verde che operano per conto dei proprietari (giardinieri ecc.) o dai proprietari stessi che siano abilitati all'utilizzo di PF per uso professionale
- 2)** con prodotti per uso non professionale

Art.12 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti all'ambiente urbano

- 1)** Nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di cui all'art.6 punto 2 (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie ecc.) individuate dall'Amministrazione comunale, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6.1 e 5.6.2 del DM 22 gennaio 2014.
- 2)** Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1. può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri,

purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

a) nelle colture arboree:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
- utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
- nella fascia dai 30 m ai 10 m l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
 - siano utilizzate irroratrici a tunnel.

a) nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1,5 metri rispetto alla coltura da trattare;
 - utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.

1) in ogni caso i trattamenti, qualunque sia il prodotto fitosanitario utilizzato, vanno effettuati con modalità tali da evitare che la deriva sia direzionata verso il tessuto urbanizzato

2) La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 2 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

3) La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita dopo le ore 18.00 e deve cessare entro le ore **5.30²** del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.

4) L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:

- a)** in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.

- b)** quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;
 - c)** è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti;
- 5)** l'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI".

Art.13 Comunicazione relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari in ambiente urbano

- 1)** Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito in ambiente urbano deve essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica che deve essere esposta almeno 24 ore prima dell'inizio de trattamento e deve indicare:
- a)** il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate.
 - b)** riportare la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI"
 - c)** i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.
- 2)** La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, in ambito urbano non può essere inferiore a 48 ore.
- 3)** È fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

ATTENZIONE	
COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI	
	Sostanza attiva:
	Nome commerciale: <small>frasi di rischio: numero di registrazione:</small>
	Data Trattamento:
	Ora presunta di fine trattamento?
	Data di rientro:

Art.14 Registreazioni e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano

1) L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari in ambito urbano deve essere riportato nel registro dei trattamenti tenuto dai proprietari privati o pubblici dell'area trattata

2) Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.

3) Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici relativi all'azienda/Ente;

b) elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture con indicazione della data del trattamento;

c) denominazione prodotto fitosanitario utilizzato e quantità impiegata;

d) denominazione della coltura trattata;

e) superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; in ambito extra-agricolo, se opportuno, potrà essere indicata la denominazione della via o dell'area interessata indicando, dove pertinente, l'estensione anche lineare della superficie trattata;

f) avversità che ha reso necessario il trattamento;

g) ogni ulteriore informazione utile alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

h) la firma in apposito spazio dell'utilizzatore professionale che ha effettuato il trattamento.

Questo solo nel caso che operatore e proprietario non coincidano

4) Altre registreazioni e documentazioni previste per gli utilizzatori professionali:

- a) la regolazione o taratura, i controlli tecnici periodici e la manutenzione delle attrezzature, ai sensi della normativa vigente, sono da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso;
- b) la dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva e la riduzione delle fasce di rispetto non trattate deve essere comprovata da idonea documentazione (schede tecniche, manuali d'uso e manutenzione, certificati, ecc.) da conservare unitamente al registro dei trattamenti.

Art.15 Accertamento delle infrazioni

- 1) Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentate al Sindaco.
- 2) Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte dalle ULSS competenti per il territorio, dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981
- 3) Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite;
- 4) Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento
- 5) Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da altre norme specifiche e fatto salvo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 24 del D.Lgs n.150/2012

Art.16 sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da altre norme specifiche e fatto salvo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 24 del D.Lgs n.150/2012

Art.17 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

- 1) Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle

cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.

2) Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito di pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale)

Art.18 Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di quest'Ente.

2) Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

3) Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale e per quanto non previsto dallo stesso si rinvia alle norme vigenti in materia.

4) Il Presente Regolamento perde efficacia in tutto o in parte qualora siano emanate norme in contrasto o incompatibili con le disposizioni del medesimo.